

Gli Obblighi del committente in Allestimento

In conformità alla direttive comunitarie (*) in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro (recepita in Italia con il Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), la Società Espositrice in qualità di Committente delle opere affidate all'azienda di Allestimento, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 90 commi 3-4-5 del decreto citato (presenza di più imprese, anche non contemporanee, ecc.) ha l'obbligo di:

designare la figura del coordinatore per l'esecuzione e relativa redazione di PSC e di notificare agli enti competenti l'inizio dei lavori.

La violazione dei citati obblighi da parte della committenza, potrebbe implicare la comminazione di sanzioni amministrative e penali. A tal proposito, in particolare, segnaliamo che l'omessa designazione del coordinatore per la sicurezza e la relativa redazione del PSC (contenente, tra l'altro, il computo dei costi per la sicurezza), ai sensi degli articolo 157 D.lgs. 81/2008 è sanzionato con l'arresto o ammenda. A ciò si aggiunga che gli organi deputati al controllo dei cantieri hanno la facoltà di compiere visite ispettive e che l'eventuale riscontro di violazioni a tali obblighi di legge, può comportare la sospensione o la chiusura del cantiere con conseguente danno in capo alla committenza

Decreto Palchi e Fiere

Il Decreto Interministeriale 22/07/2014 e s.m.i. (detto Decreto Palchi) ha ridefinito alcuni obblighi in materia di sicurezza per cui nei soli casi di seguito riportati **non sussistono più gli obblighi di cui a al Capo II del D.I. e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008** in caso di:

- **strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,5 m da un piano stabile;**
- **strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie del piano soppalcato in pianta non superiore a 100 m², (superficie delle scale per accedervi inclusa);**
- **tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti la cui altezza complessiva non superi gli 8,50 m rispetto ad un piano stabile;**

Restano validi gli altri adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro indicati nel D.I. citato ed all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, redazione del D.U.V.R.I. "Documento Unico di Documento Unico di Valutazione Rischi di Interferenza".

I COSTI DELLA SICUREZZA

Indipendentemente dall'ambito di applicazione dell'opera (Cantieri Titolo IV o art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nell'offerta di allestimento viene indicato in modo congruo e analitico, l'importo stimato dei costi della sicurezza, che sono totalmente a carico del CLIENTE (Committente).

L'importo dei costi per legge non è soggetto a ribassi, inoltre eventuali costi aggiuntivi in caso di varianti o di diverse modalità operative richieste dal coordinatore della sicurezza di turno, vanno sempre considerati a consuntivo e non inclusi nell'offerta inizialmente sottoscritta.

NOMINA RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Committente ha la facoltà di nominare un "Responsabile dei Lavori" per assolvere ai compiti attribuiti al Committente stesso per l'attuazione degli adempimenti di cui al decreto citato, con particolare riferimento all'art. 90, commi 3-4-5 e per la verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi.

LE VERIFICHE A CARICO DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI se nominato

DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

- verifica della redazione del DUVRI da parte del Committente;
- analisi dei rischi interferenziali (montaggio, impianti, movimentazioni, ecc.);

verifica che siano definite:

- misure preventive;
- procedure di emergenza;
- gestione accessi e logistica.

VERIFICA IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE IMPRESE

(allestitori, squadre di montaggio in subappalto, altri fornitori coinvolti)

- iscrizione CCIAA;
- DURC regolare;
- modulo autocertificazione requisiti;

verifica di:

- formazione lavoratori (richiesta certificati corsi);
- utilizzo DPI e ricevuta di consegna DPI;
- utilizzo attrezzature idonee (ad esempio trabattelli con certificazioni);
- eventuali abilitazioni specifiche (es. PLE, lavori in quota, ecc.).

DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DELLE IMPRESE

acquisizione di:

- POS ;
- schede tecniche attrezzature;
- verifica coerenza con le attività previste.

SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI ALLESTIMENTI

Verifica che le strutture rispettino i limiti del Decreto Palchi (altezze, superfici, ecc.); presenza di:

- relazioni di calcolo (se necessarie) e verifica stabilità e sicurezza generale.
- certificazioni materiali;
- corretto montaggio secondo istruzioni;

IMPIANTI E SICUREZZA TECNICA

verifica della conformità degli impianti elettrici (dichiarazioni di conformità); gestione corretta di:

- quadri elettrici, cabalggi, protezioni;
- eventuali altri impianti (audio, luci, gas, ecc.).

GESTIONE DELLE INTERFERENZE OPERATIVE

pianificazione delle fasi di:

- carico/scarico;
- montaggio/smontaggio;
- separazione delle attività incompatibili e gestione accessi (badge, orari, etc...)

SUBAPPALTO

- autorizzazione preventiva al subappalto;
- verifica dei requisiti anche per i subappaltatori;
- tracciabilità delle imprese presenti in sito.

INFORMAZIONE E COORDINAMENTO

verifica che tutte le imprese abbiano ricevuto:

- informazioni sui rischi del sito;
- procedure di emergenza;
- regole operative del quartiere fieristico/evento;
- eventuali riunioni di coordinamento.

VIGILANZA

- controllo generale sull'applicazione delle misure di sicurezza;
- verifica che non si creino situazioni di rischio grave;
- segnalazione e gestione delle non conformità.

A COSA PUÒ ANDARE INCONTRO IL COMMITTENTE (E QUINDI ANCHE IL RL SE DELEGATO) SE NON EFFETTUA LE VERIFICHE ELENcate IN AMBITO DECRETO PALCHI + ART. 26 D.LGS. 81/2008.

1. Sanzioni amministrative e penali (art. 26 D.Lgs. 81/2008)

Se non vengono gestite correttamente le interferenze e la sicurezza:

- mancata redazione del DUVRI > **arresto da 2 a 4 mesi o ammenda**
- mancata verifica idoneità tecnico-professionale imprese > **arresto o ammenda**
- mancata cooperazione e coordinamento tra imprese > **sanzioni penali**

2. Responsabilità penale in caso di infortunio

Se avviene un incidente (anche in allestimento fiera):

- **lesioni colpose (art. 590 c.p.)**
- **omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

aggravati dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

3. Responsabilità civile (danni economici)

Il Committente può essere chiamato a risarcire:

- **danni al lavoratore infortunato**
- **danni a terzi**
- **danni tra imprese (es. interferenze mal gestite)**

anche in solido con imprese esecutrici

4. Sospensione attività / blocco lavori

Gli organi di vigilanza (ATS, INAIL, ISPettorato del Lavoro):

- **possono sospendere le attività**
- **vietare l'accesso alle aree**
- **bloccare montaggi/smontaggi**

5. Responsabilità per “culpa in eligendo” e “culpa in vigilando”

Anche fuori Titolo IV, il Committente:

- **deve scegliere imprese idonee (culpa in eligendo)**
- **deve verificare che operino in sicurezza (culpa in vigilando – livello “alto”)**

se non lo fa → responsabilità diretta

6. Coinvolgimento del Responsabile dei Lavori

Se nominato:

- il RL assume gli obblighi delegati
- può essere co-responsabile penalmente e civilmente

MA: il Committente non è mai totalmente esonerato, resta una responsabilità “di controllo”

7. Implicazioni assicurative

Le compagnie possono ridurre o negare la copertura, in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza, con un rischio concreto di danno economico diretto.

Anche fuori Titolo IV:

Se nel tuo stand succede un incidente e:

- > non hai DUVRI
- > non hai verificato le imprese
- > non hai gestito interferenze



In quanto Committente entri direttamente nella responsabilità anche se non è un “cantiere”.

Filiera Allestimenti raccomanda di valutare con la massima attenzione i soggetti a cui affidare l'esecuzione delle opere di allestimento, verificandone preventivamente competenze, affidabilità e requisiti tecnico-professionali. Una scelta accurata del fornitore costituisce elemento fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi normativi e la sicurezza delle attività, nonché una buona base di partenza per l'esecuzione di un buon lavoro.